

**COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 25/2023 del 7 Dicembre 2023**

**Oggetto: PARERE SULLA PREINTESA DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023**

Il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Rizzo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 07/2023 del 27 febbraio 2023 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2023 al 01 marzo 2026, esprime il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in merito alla compatibilità dei costi dell'accordo per la previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.).

Visto l'art. 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022 il quale dispone che: “[...] *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. [...]*”.

Visto l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: “[...] *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]*”.

Premesso che in data 23.11.2023 tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda e le organizzazioni e rappresentanze sindacali è stata sottoscritta la preintesa dell'accordo per la previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per l'anno 2023.

Vista la relazione illustrativa sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datata 01.12.2023, prot. n. 23769/23.

Vista la relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datata 01.12.2023, prot. n. 23770/23.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi dell'accordo per la previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Pertanto, considerato che dalle predette relazioni emerge che:

- L'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- L'onere scaturente dall'accordo per la previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per l'anno 2023 risulta essere garantito dagli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Il Revisore Unico dei Conti, per quanto di competenza,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi dell'accordo per la previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Raffaella Rizzo

*Firmato digitalmente*